

Standard ospedalieri: osservazioni su Regolamento



([Regioni.it 2556](http://Regioni.it/2556) - 08/08/2014)

Le Regioni hanno espresso l'intesa (nella Conferenza Unificata del 5 agosto) sul regolamento relativo agli standard ospedalieri (vedi "[Regioni.it](http://Regioni.it/2554)" n. 2554).

Nel corso del confronto con il Governo per l'espressione dell'intesa è stato anche presentato un documento che la Conferenza delle Regioni ha approvato nella seduta del 5 agosto con una serie di emendamenti migliorativi.

Si riporta di seguito il testo integrale delle proposte pubblicate anche sul sito www.regioni.it, nella sezione "Conferenze".

Regioni su schema di decreto del ministro della salute relativo al regolamento recante "definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, in attuazione dell'articolo 1, comma 169 della legge 30.12.2004, n. 311" e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"

Punto 17) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa con le seguenti proposte emendative, di cui alcune ritenute irrinunciabili ed altre migliorative del testo:

1.Emendamento all'articolo 1 comma 3 lettera b) – n. 3 - irrinunciabile

Va precisato che il suddetto punto si applica solo alle Regioni non in piano di rientro;

Pertanto il punto n.3 è così riformulato: *per le Regioni non in Piano di Rientro tale numero di posti letto equivalenti viene moltiplicato per un coefficiente di 0,80. Il suddetto coefficiente di 0,80 è ridotto a 0,65 a decorrere dall'anno 2016.*

2.Emendamento all'art. 1 - irrinunciabile

Inserire dopo il comma 3:

"in ogni caso detto allineamento è realizzato e diventa vincolante, sia in incremento che in decremento, solo se necessario al fine di realizzare l'obiettivo di rispettare il tasso di ospedalizzazione del 160/1000 abitanti"

3.Emendamento all'articolo 1, comma 3, lettera a) - irrinunciabile

L'articolo 1 comma 3 lettera a) è così riformulato:

a) Si fa riferimento alla popolazione residente;

4. Emendamento all'articolo 3 - irrinunciabile

All'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole *"e, per le Regioni e le Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento nell'ambito della loro autonomia organizzativa"*.

5. Emendamento – allegato nr. 1 - irrinunciabile

Punto 2.4 - penultimo paragrafo

Dopo la frase *“nelle Regioni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti”* aggiungere: *“ con uno scostamento del 6%”*.

6. Emendamento – allegato nr 1 – p. 2.5 - irrinunciabile

Alla riga 13 dopo: *“ anche se dislocate in siti diversi”* aggiungere *“all’interno della stessa Regione”*.

7. Emendamento all’articolo 1 comma 3, lettera d)

Al secondo capoverso, è abrogato il testo da *"allo scopo"* e fino a *"parametri di riferimento"*.

Ratio: è richiesta l'abrogazione della disposizione richiamata, in quanto prevede un trattamento specifico delle sole strutture classificate, nulla disciplinando per le funzioni in generale, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 sexies del D. Lgs 502/1992.

8. Emendamento – allegato nr 1 - p. 3.1.

Dopo il terzo paragrafo del punto 3.1. Aggiungere: *“, laddove le Regioni non dimostrino di avere già strutturato una rete con caratteristiche di efficacia e appropriatezza con un numero di strutture inferiori allo standard previsto”*.

9. Emendamento – allegato nr 1 – tabella p.3.1.

Alla riga della tabella a pag. 13 recante: *recupero e riabilitazione funzionale*, togliere i valori soglia min e max e specificare con nota che la definizione delle soglie ad un documento prodotto da specifico tavolo Ministero/ Regioni

10. Osservazione – allegato nr 1 – p. 8.1.1. – II e III capoverso di pag. 23: si ritiene necessario ricevere dal Ministero della Salute il documento sulle breast unit richiamato

11.Emendamento - allegato nr 1 – p. 8.2.3.1

Modificare il titolo del punto 8.2.3.1 come segue: *“stroke unit di I livello o area stroke”*

12.Emendamento - allegato nr 1 - Paragrafo 2.1

Al secondo capoverso, si propone di aggiungere: *"che non tutte le specialità previste nei presidi sono dotate di posti letto dedicati"*.

Inoltre si segnala che:

- la Regione Basilica ha proposto un ulteriore emendamento per cui all'allegato nr. 1, dopo la tabella degli standard di cui al punto 3.1, bisognerebbe aggiungere la seguente specificazione:
“- E' consentito uno scostamento del 10% dei valori dei bacini minimi”.

Roma, 5 agosto 2014